

DISPOSIZIONI AI SENSI DEL REG. (UE) N. 2022/2472 DELLA COMMISSIONE PER LA FASE DI INQUADRAMENTO E DI CONCESSIONE/EROGAZIONE RELATIVE ALL'INTERVENTO "RIQUALIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PIERO-LOZZO" – (CUPJ61B20000640001) - PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI VARESE A VALERE SUI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA L.R. 8 APRILE 2020, N. 5."

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU);
- la "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 2016/C 262/01" in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);
- il Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo" e 49 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale";
- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017 (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- la legge 4 giugno 1984 n. 194 (GU Serie Generale n.153 del 5 giugno 1984) "Interventi a sostegno dell'agricoltura" e, in particolare, l'art. 15, con la quale è stato istituito il SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Gli "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale", di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione (di seguito "Regolamento"), sono compatibili con il mercato interno ai sensi

dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo articolo 49 e al capo I del Regolamento.

Non sono concessi aiuti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2472/2022; In particolare, ai sensi dell'art. 1, par. 5, del Regolamento non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno nel rispetto dell'art. 1 par. 4 lett. a) del Regolamento.

Il Regolamento, all'art. 4 par. 1, lett. r), stabilisce la non applicabilità del medesimo agli aiuti individuali di cui all'art. 49 il cui valore superi la soglia di € 7,5 milioni per progetto di investimento. La suddetta soglia non deve essere elusa mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 5, si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

Il Regolamento, ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui sopra, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

- a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;
- b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
- c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;
- d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.

Questi requisiti non si applicano ai Comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

Ai sensi dell'art. 8 "Cumulo" del Regolamento, per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionata. Inoltre, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al medesimo regolamento. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento non possano altresì essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o ad un importo di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del Regolamento, lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione sul sito della Regione Lombardia - Direzione Generale Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica le seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al Regolamento (UE) n. 2022/2472 relative al presente Intervento, e il testo integrale della misura;

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

L'art. 49 del Regolamento stabilisce:

- al par. 1, che gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui allo stesso articolo 49 e al capo I del Regolamento;
- al par. 2, che per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Tale disposizione non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari;
- al par. 3, che gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.

- al par. 4, che gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste. Se non rientrano nell'ambito di un piano strategico della PAC, gli aiuti comprendono solo quanto segue:
 - a) l'accesso ai terreni forestali;
 - b) la ricomposizione e il riassetto fondiari;
 - c) l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
 - d) l'utilizzo di bestiame anziché di macchinari;
 - e) l'istituzione di strutture temporanee di magazzinaggio;
- al par. 5, che gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compreso l'uso di bestiame anziché di macchinari, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
- al par. 8, che l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.